

N. 2230

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BESOSTRI e CORTIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1997

Istituzione del tribunale del nord-ovest milanese

ONOREVOLI SENATORI. - L'evolversi dei tempi, legato alle dinamiche della «società complessa» - si pensi alla recrudescenza della grande e piccola criminalità, all'insorgere di fattispecie nuove, specialmente nel campo civile e commerciale - insieme con una vastissima diffusione, a partire dagli anni '90, di altri e diversi livelli di illegalità, hanno determinato, anche nella provincia di Milano, un tale aumento di domanda di giustizia da rendere insufficienti a rispondervi non solo il tribunale del capoluogo, ma anche le altre sedi di tribunale già presenti nella provincia (Lodi e Monza).

Basti pensare che, nella recente relazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Milano, si è fatto espresso riferimento non solo, in generale, alla «sproporzione tra i mezzi di cui l'amministrazione giudiziaria dispone e la quantità di affari che essa è chiamata a trattare», ma anche, in particolare, alla specifica situazione del distretto della corte d'appello, dove «nel periodo 1° luglio 1995-3 giugno 1996, per quanto riguarda il settore civile, i tempi tra l'inizio del processo e la sua conclusione si mantengono insopportabilmente lunghi». Sempre il procuratore generale ha sottolineato, riferendosi al tribunale di Milano, che «questa città ha bisogno di altre sedi che in sostituzione dell'attuale o integrandosi con essa diano una soluzione durevole ai problemi».

Già la legge 1° febbraio 1989, n. 30, aveva, in parte, risposto all'esigenza di adeguamento delle strutture giudiziarie alle dinamiche dei nostri anni. Ma tutto ciò non si è rivelato sufficiente e, soprattutto, non si è rivelato sufficiente in alcune aree del nostro Paese. Riteniamo - al di là delle riforme organiche che debbono intervenire per modificare strutturalmente l'intervento nel

«pianeta giustizia» e sulle quali già sta intervenendo il Parlamento (basti pensare alla depenalizzazione dei reati minori, al decentramento del Ministero di grazia e giustizia, alle sezioni stralcio per l'arretrato civile, eccetera), e in attesa di attuare un programma di riforma di ampio respiro della cosiddetta «geografia giudiziaria» - che sia necessario intervenire in ordine ad alcune situazioni particolari della geografia giudiziaria stessa, tenendo conto delle distanze fra le sedi giudiziarie, dei carichi di lavoro e delle effettive possibilità di accesso degli operatori del diritto e dei cittadini agli uffici. In quest'ottica riteniamo che quantomeno si possa, nell'immediato, procedere ad interventi di carattere settoriale ben mirati, che tengano conto della necessità di ottenere un adeguamento funzionale degli uffici giudiziari presenti in un determinato ambito territoriale, a fronte della dinamica della popolazione residente, dei rapporti sociali, degli affari e dello sviluppo economico che ne conseguono.

Questo disegno di legge mira, perciò, a risolvere, in buona parte, quei problemi logistici e di gestione che oggi gravano sul tribunale di Milano e sulla procura presso la pretura circondariale di Milano. Emerge l'esigenza di un adeguamento ai tempi della vigente organizzazione delle strutture giudiziarie provinciali attraverso l'istituzione di un «tribunale del nord-ovest milanese», il cui circondario dovrebbe ricomprendere le circoscrizioni delle attuali sezioni distaccate di pretura di Legnano, di Abbiategrasso e di Rho, nonché alcuni comuni della circoscrizione della pretura di Milano, i cui maggiori interessi ricadono decisamente nella zona nord-occidentale della provincia. Per quanto attiene alla costruzione di nuovi edifici giudiziari, salvo valutare, con gli en-

ti locali e gli organismi dell'avvocatura e della magistratura, la sede più idonea ove possa avere sede il tribunale – tenendo conto anche, se non soprattutto, delle esigenze della cittadinanza e degli operatori del diritto – si deve considerare che a Legnano già esiste una struttura giudiziaria, che potrebbe rispondere alle crescenti esigenze di funzionalità manifestate dall'utente in relazione alle esigenze di amministrazione della giustizia nella zona nord-ovest della provincia di Milano.

Il presente disegno di legge – che può contribuire a limitare la situazione esplosiva, legata al cumulo di lavoro e di procedimenti degli uffici giudiziari di Milano – è

un primo passo, in attesa di più organiche riforme strutturali nel campo della giustizia (già in fase di discussione alla Camera e al Senato), teso a sopperire a carenze strutturali, spesso frutto di situazioni economico-sociali risalenti ad epoche assai remote e, perciò, non più in grado di rispondere a quella «domanda di giustizia» che è sempre più diffusa nella nostra società.

Il testo del presente disegno di legge è analogo ad un altro già presentato alla Camera dei deputati, in data 18 febbraio 1997, di iniziativa dei deputati Pisapia, Monaco e Stelluti (atto Camera n. 3231), e con questa iniziativa se ne intende accelerare la discussione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituiti nel distretto della corte di appello di Milano il tribunale ordinario del nord-ovest milanese, con sede in Legnano, e la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario del nord-ovest milanese.

2. Sono istituite la pretura circondariale di Legnano e la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano.

3. Il tribunale del nord-ovest milanese e la pretura circondariale di Legnano hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bussate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cesate, Cisliano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cuggiono, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gudo Visconti, Inveruno, Lainate, Legnano, Limbiate, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosato, Novate Milanese, Ossona, Ozzero, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, San Giorgio su Legnano, Santo Stefano Ticino, San Vittore Olona, Sordiano, Senago, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vermezzo, Villa Cortese, Vittuone, Zelo Surrigone.

4. Fanno parte della pretura circondariale di Legnano le sezioni distaccate di Abbiategrasso e di Rho.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici del tribunale del nord-ovest milanese, della procura della Repubblica presso il tribunale del nord-ovest milanese, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1; con lo stesso decreto il Ministro di grazia e giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui alla presente legge.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale, alla procura della Repubblica presso il tribunale, alla pretura circondariale ed alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza territoriale, rispettivamente, del tribunale del nord-ovest milanese, della procura della Repubblica presso il tribunale del nord-ovest milanese, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano, sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione delle cause civili per le quali è già stata conclusa l'attività istruttoria e che sono già nella fase della precisazione delle conclusioni e dei procedimenti penali per i quali è stato già emesso decreto di citazione a giudizio o è stata fissata la data di inizio del dibattimento.

